

CONTRATTO DI SUBAPPALTO
COMMESSA C 20/23

(scrittura privata)

TRA

GOITese Costruzioni Srl Unipersonale con sede legale in Goito (MN) Via Vasto, 18 CAP 46044, Codice Fiscale 02610270346 Partita I.V.A. 02610270346, in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Corradini Luca nato a Brescia (BS) il 24/08/1979 Codice Fiscale CRRLCU79M24B1570 in appresso per brevità denominata "Committente"

E

PER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Canneto Sull'Oglio (MN) Via Caduti di Nassiriya n. 331 - CAP 46013, Codice Fiscale 01587940204 Partita I.V.A. 01587940204, in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Bina Aldo nato a Asola (MN) il 21/02/1980 Codice Fiscale BNILDA80B21A470K in appresso per brevità denominata "Subappaltatore".
Ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

- che la Committente ha assunto in appalto da Comune di Porto Mantovano (MN), appresso denominata "Ente Appaltante", i lavori relativi al "Riquilificazione di Via Libertà a Soave di Porto mantovano lotto 2 - CIG 982387561B - CUP C31B21004650001"
- che la Committente intende subappaltare parte dei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari e morali e in particolare i lavori di REALIZZAZIONE OPERE A VERDE (appartenenti alla categoria OG03)
- che il Subappaltatore intendendo candidarsi all'esecuzione in subappalto di detti lavori ed in attesa della necessaria autorizzazione dell'Ente Appaltante impegnandosi sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dalla Committente, dichiara sotto propria responsabilità:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. lgs. n.50/2016;
 - c) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. n.68/1999;
 - d) di non essere incorso nell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n.231;
 - e) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di MANTOVA al n. 168795;
 - f) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito riportate:
INAIL di MANTOVA matricola 07412510/41 (PAT)
INPS di MANTOVA matricola 85673 (CIDA)

- g) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 7, L. n.55/1990;
- h) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente contratto;
- i) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- j) di essere assicurato sulla responsabilità civile verso terzi;
- k) di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale e i relativi allegati, regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, pur non essendo fisicamente allegati costituiscono, per quanto attiene ai lavori oggetto del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto, fermo restando che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto, prevarrà quanto sancito da quest'ultimo;
- l) di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si è obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;
- m) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente che considera completa ed esauriente;
- n) di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile nonché idoneo al conseguimento dell'oggetto dell'appalto tra Committente ed Ente Appaltante;
- o) di essere a conoscenza:
 - dei vincoli cui è sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti;
 - degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori;
 - della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni
 - delle risorse esistenti nella zona;
 - delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altri lavori e forniture, i limitati spazi disponibili all'interno del cantiere, la presenza di sottoservizi, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli

oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione onerosa in genere;

- p) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza della Committente;
- q) di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;

Tutto ciò premesso ed assunto come parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in appalto dalla Committente al Subappaltatore dei lavori di REALIZZAZIONE OPERE A VERDE (appartenenti alla categoria OG03) di seguito definiti anche "Lavori".

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare finiti i lavori affidatigli in conformità a quanto previsto nel progetto ed a perfetta regola d'arte in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Committente ed Ente Appaltante.

Art. 2

Prezzi unitari

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il Committente corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al Subappaltatore senza alcun ribasso

Art. 3

Importo contrattuale

L'importo complessivo presunto dei lavori, da contabilizzarsi a MISURA, è di €. **6.620,00** (euro seimilaseicentoventi/00), di cui €. 230,00 (euro duecentotrenta/00), per oneri relativi alla sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di pertinenza dell'Impresa. Le parti dichiarano, altresì, che sull'importo degli oneri della sicurezza non è stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di cui al D. lgs. n.81/2008, Titoli I, II e III, sono da intendersi ex lege, a carico del Subappaltatore e compresi nel prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi venga data particolare e

separata evidenza.

L'importo contrattuale potrà variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che ciò possa dar luogo a richieste di maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore.

Art. 4

Contabilità lavori

I lavori saranno corrisposti a MISURA

La contabilizzazione dei lavori verrà redatta alla fine del mese in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio con il Referente di Cantiere (geom. Jacopo Pacelli cell 380-1577055 – e-mail jacopo.pacelli@goitesecostruzioni.it).

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori. Tale consuntivo, approvato dal Referente di Cantiere, sarà l'unico presupposto per l'emissione della fattura.

Art. 5

Ritenuta a garanzia

Omissis

Art. 6

Fatturazione elettronica - Pagamenti

I pagamenti avverranno con **Bonifico bancario a 60/90+10 gg dffm**

Si conferma che il pagamento dei crediti derivanti dal presente contratto di subappalto avverrà in deroga al comma 13 dell'art. 105 del D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108 e cioè direttamente dalla Committente al Subappaltatore.

Sulle fatture dovrà essere riportata la seguente descrizione:

Lavori in subappalto per la realizzazione di realizzazione opere a verde presso Vs cantiere "Comune di Porto Mantovano - CIG: 982387561B - CUP C31B21004650001, contratto del _____ autorizzato il _____ SAL N _____ Importo a corpo €

In occasione della trasmissione delle fatture, il Subappaltatore dovrà presentare alla Committente la seguente documentazione:

- DURC regolare in corso di validità
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, L. n.136/2010, come modificata dal D. l. n.187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n.217/2010.
- SOLO SE NON ISCRITTI ALLA CASSA EDILE: dichiarazione su carta intestata con l'indicazione dell'incidenza della manodopera con riferimento ad ogni fattura emessa nel cantiere di cui al presente ordine (ai sensi della "verifica di congruità della manodopera" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n.

143/2021”)

- Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il regolare pagamento all'erario delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA scaduti alla data di scadenza del pagamento

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà della Committente di sostituirsi al Subappaltatore nell'adempimento degli obblighi di quest'ultimo nei confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal Subappaltatore al Committente ed autorizzazione a procedere in tal senso.

Le fatture, ai sensi del dell'art. 1, co. 3, D. lgs. n. 127/2015, dovranno essere emesse in formato elettronico (Codice destinatario M5UXCR1).

All'atto di ciascun pagamento, ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal medesimo, il Subappaltatore dovrà consegnare alla Committente le relative fatture debitamente quietanziate. In alternativa, potrà attestarne con dichiarazione specifica l'avvenuto versamento.

La mancata consegna delle fatture quietanzate potrà costituire motivo di sospensione dei successivi pagamenti da parte del Committente

Prima dell'emissione della fattura elettronica è necessario far pervenire all'indirizzo luca.maffei@goitesecostruzioni.it la fattura di cortesia. Solo a seguito di benestare da parte di Goitese Costruzioni Srl, sarà possibile emettere fattura elettronica.

Art. 7

Invariabilità dei prezzi

I prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto. Non si farà luogo, pertanto, per nessuna ragione alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono, fissi, invariabili e validi per tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, e ciò anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664, c.c., assumendo espressamente il Subappaltatore ogni alea relativa.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, co. 9, l. n.136/2010 e s.m.i..

A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:

BANCO BPM AGENZIA DI ASOLA (MN)

IBAN: _IT 65 M 05034 57441 000000001397

Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:

- Sig. BINA ALDO nato a Asola (MN) il 21/02/1980 e residente a Canneto sull'Oglio (MN) in via T. Zambelli n. 3 CODICE FISCALE BNILDA80B21A470K
- Sig.ra LUCINI BARBARA nata a Bozzolo (MN) il 29/06/1978 e residente a Torre de' Picenardi (CR) in via Vicolo Borghetto n. 6 CODICE FISCALE LCNBBR78H69B110M.

L'impresa Subappaltatrice si impegna inoltre:

- a. a comunicare al Committente ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo;
- b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati;
- c. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 3, L. n. 136/2010, con le modalità ivi previste;

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di subappalto, ai sensi dell'art.3, L. n.136/2010 a pena di nullità assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto.

Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Mantova dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. 9

Persone autorizzate dal Subappaltatore

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. Bina Aldo che deve essere reperibile nel cantiere per tutta la durata dei lavori.

Art. 10

Tempi di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall'Impresa in conformità al programma di lavoro stabilito e redatto in contraddittorio con la Committente e comunque nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dalla Committente con l'Ente Appaltante.

La consegna e la fine dei lavori saranno formalizzati con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

Al Subappaltatore sarà comunicato, con congruo anticipo, dalla Committente, l'effettiva disponibilità dei luoghi oggetto dei lavori, la data di inizio degli stessi e le eventuali variazioni al programma concordato (e/o l'eventuale programma lavori di dettaglio), tali da consentire l'approntamento delle attrezzature e la disponibilità del personale per la realizzazione delle opere.

Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli effetti

contrattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Subappaltatore

Qualora i lavori previsti in Contratto non procedessero in conformità ai programmi concordati/comunicati, il Subappaltatore verrà invitato dalla Committente ad adeguarsi ai predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla contestazione.

In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti la Committente potrà, senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni, ivi compresi quelli derivanti dal nuovo appalto dei lavori a terzi.

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e previo congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire direttamente o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve, eccezioni e/o richiesta di indennizzi da parte del Subappaltatore.

La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal senso della Committente tramite posta elettronica certificata.

Nel caso di variazioni progettuali, verrà stabilito un nuovo programma lavori a cui il Subappaltatore dovrà assoggettarsi nei modi di cui sopra.

Art. 11

Ultimazione dei lavori

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte della Committente, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente, rispetto al collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Art. 12

Penali

Le eventuali penali, che la Committente è chiamata a corrispondere nei confronti dell'Ente Appaltante per il ritardo nella consegna di lavori, o gli eventuali danni subiti dalla Committente stessa, per cause imputabili alla responsabilità del Subappaltatore, saranno dal Subappaltatore stesso prontamente rimborsati alla Committente.

Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto, la Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato previo invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

La Committente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662, c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei Lavori al fine del mantenimento delle previsioni del Programma Lavori, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

Art. 13

Varianti

Eventuali varianti all'oggetto del presente contratto debbono essere ordinate per iscritto dal Committente e dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto medesimo.

Il Subappaltatore non può introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla Committente.

La valutazione economica della variante sarà effettuata applicando i Prezzi Unitari ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti dalla Committente.

In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce espressamente alla Committente il diritto di introdurre varianti ai lavori che comportino nel loro complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo anche superiori al 20%.

La Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione di Lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del corrispettivo, senza che nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo, o anche di acquistare direttamente i materiali necessari alla esecuzione dei lavori, consegnandoli al Subappaltatore in conto lavorazione.

Per tale riconosciuto diritto la Committente potrà stralciare una o più voci oggetto del contratto ed affidarle a terzi. In caso di esercizio del suddetto diritto si procederà alla riduzione del prezzo mediante la deduzione degli importi relativi ai lavori o ai materiali scorporati. Laddove si verifichi la suddetta ipotesi il Subappaltatore, fatta salva la sua responsabilità per i lavori affidatigli non oggetto di scorporo, dovrà comunque garantire l'efficiente funzionamento del Cantiere per consentire alle Imprese a cui sono state affidate le lavorazioni scorporate, di eseguire le medesime nelle migliori condizioni di agibilità, e non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi per eventuali intralci o ritardi in ordine alla realizzazione di prestazioni rimaste a suo carico.

Art. 14

Danni alle opere e/o a terzi

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669, c.c.

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente.

La Committente, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile, anche oltre il decorso del termine di cui all'art. 1670, c.c.

Il Subappaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Committente in danno del Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla Committente a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del Subappaltatore nonché mediante escussione delle garanzie prestate.

Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori, il Subappaltatore è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e per mantenere comunque indenne la Committente.

Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto dovessero convenire in giudizio la Committente, il Subappaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta della Committente stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltagli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269, codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne la Committente dalle pretese dei terzi.

Art. 15

Custodia dei Lavori e del cantiere

Fino alla materiale riconsegna dei Lavori alla Committente, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del proprio cantiere e dei Lavori stessi.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto la Committente al risarcimento dei danni.

Art. 16

Sorveglianza dei lavori

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal Referente di Cantiere della Committente, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere la Committente in compiti che non le competono.

Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della Committente sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662, c.c., sia all'ultimazione dei lavori. Il Subappaltatore acconsente sin da ora che la Committente e/o l'Ente Appaltante e/o persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati

agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 17

Sicurezza sul lavoro

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte della Committente, sopportandone ogni conseguente onere che si intende compensato dal Corrispettivo.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, ed in occasione di ogni suo aggiornamento, il POS relativo alle proprie lavorazioni, coordinato e compatibile con il Piano di sicurezza e Coordinamento e con il Piano Operativo di Sicurezza della Committente e conforme a quanto previsto dall'allegato XV del D. lgs. n.81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). La mancata consegna del POS, entro il termine massimo di 7 ggnc dalla data della richiesta, comporterà l'immediata risoluzione del contratto, con la conseguente attribuzione al Subappaltatore dell'obbligo di tenere indenne la Committente da ogni danno da quest'ultima patito a seguito di tale inadempimento.

Le attività di competenza del Subappaltatore saranno eseguite in concomitanza con l'esecuzione di altre attività da parte della Committente o di soggetti terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il personale del Subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale come previsto dal D. lgs. n. 66/2003 e s.m.i., facendosi carico lo stesso, in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni stabilite dal Decreto medesimo.

Il Subappaltatore si impegna al pieno rispetto dei principi che regolano la Politica Aziendale Integrata per Qualità, Sicurezza e Ambiente oltre che alla Politica del sistema RTS che può consultare e scaricare liberamente dal sito www.goitesecostruzioni.it nella sezione Documenti/Certificazioni.

Art. 18

Divieto di cessione di credito

Resta esplicitamente esclusa la possibilità di cessione del credito o la sostituzione del Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del pagamento o dell'incasso, in qualunque modo e con qualunque strumento contrattuale avvenga detta sostituzione (mandato all'incasso, delegazione, ecc.) da parte del Subappaltatore, se non previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

Art. 19

Divieto di subappalto

L'Impresa esecutrice non potrà cedere né subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto del presente contratto.

La violazione del disposto di cui al primo capoverso comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per colpa dell'Impresa, con conseguente diritto della Committente di ottenere il risarcimento di tutti i danni.

Art. 20

Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore

Fermo restando l'obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all'art. 2), di eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori, in conformità al presente contratto e nei termini convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sarà sempre a cura e a carico del Subappaltatore stesso:

- a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108;
- b) applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- c) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, numero di matricola, denominazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del subappalto da parte dell'Ente Appaltatore, per tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell'art. 36-bis, co. 3, del D. l. n.223/2006, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n.248;
- d) provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative prima dell'inizio dei lavori;
- e) gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità;
- f) curare l'espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento dell'oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del presente contratto;
- g) assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze operanti in cantiere nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti;
- h) stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all'area di cantiere, onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere;

- i) assumere oneri e responsabilità per la sorveglianza e custodia diurna e notturna dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;
- j) responsabilità civile e penale per danni incidenti, ecc. verificatisi per cause dipendenti dall'Impresa;
- k) sostenere ogni altro onere, adempimento e magistero che, non espressamente a carico della Committente, sia comunque necessaria o utile per dare i lavori finiti a regola d'arte e nei tempi richiesti dalla Committente;
- l) consegnare alla Committente, entro massimo 7 ggnc dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda di subappalto, unitamente al POS;
- m) trasmettere alla Committente la denuncia di apertura nuovo cantiere;
- n) effettuare tutti i controlli e collaudi previsti nel Contratto Principale tra l'Ente Appaltante e la Committente, nei documenti facenti parte del Progetto e negli allegati al presente contratto;
- o) realizzare i lavori in contemporaneità con altre imprese;
- p) trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari e i materiali;
- q) consegnare i materiali in idonei imballi, che ne garantiscano la completa integrità, durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere. Il costo degli imballi è compreso nel corrispettivo;
- r) fornire ogni prestazione di manodopera, sia specializzata che di manovalanza, necessaria, oltre ai mezzi d'opera, per le operazioni di carico, scarico, movimentazione, magazzinaggio e distribuzione al piano di lavoro, e per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- s) eseguire i lavori previsti mediante l'impiego di tutte le attrezzature, i materiali, le macchine ed il personale occorrente;
- t) dotarsi di tutte le attrezzature occorrenti, compresi i carburanti, lubrificanti, manutenzione e la manodopera necessaria al funzionamento;
- u) energia elettrica per l'esecuzione delle attività;
- v) farsi carico di tutti gli oneri ed obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi categoria, dei materiali di risulta delle lavorazioni e dello smaltimento degli imballaggi nel pieno rispetto delle normative vigenti;
- w) sostenere ogni onere di qualunque genere relativi alle prestazioni, di qualsiasi tipo, del personale dell'Impresa, comprese quelle relative alla manovalanza ed ai maggiori costi dovuti all'esecuzione in orario straordinario e/o notturno delle opere a Contratto, qualora questo si rendesse necessario per il rispetto dei termini di consegna secondo il programma lavori dell'Impresa con la Committente;
- x) rispetto di tutte le disposizioni previste nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI del 24 marzo 2020 - LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE e SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI;

- y) fatturazione elettronica;
- z) rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui D. l. n. 187/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed alle modifiche da quest'ultima apportate all'art. 3, L. n.136/2010
- aa) consegna a fine lavori, in duplice originale, della documentazione tecnica prevista dalla Normativa vigente in materia, quale in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - Certificato di origine delle piante
 - Certificato di garanzia sul 100% della fornitura di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo

Trasmettere a fine lavori all'indirizzo e-mail luca.maffei@goitesecostruzioni.it tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia per la tipologia di prodotti oggetto del contratto (certificazioni, schede tecniche, ecc.)

Art. 21

Oneri a carico della Committente

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attività di seguito esaustivamente elencate:

- a) consegna degli elaborati grafici progettuali;
- b) trasmissione PSC/POS;

Art. 22

Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità

Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese in regime di Garanzia di Qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001 per quanto applicabili.

Pertanto, atteso che il Subappaltatore è in possesso di un proprio Sistema di Qualità, dovrà operare in conformità ad esso e adattarlo alle specifiche obbligazioni di cui al presente contratto.

La Committente, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, effettuerà periodiche verifiche ispettive al fine di accertare la corretta applicazione di quanto predisposto dal Subappaltatore.

Art. 23

Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454, c.c., è facoltà della Committente di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456, c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, ossia:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subcontratti, cessione di contratto e cessione di credito;

- c) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- d) frode o grave negligenza nell'esecuzione della prestazione;
- e) sospensione non autorizzata della prestazione;
- f) ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le singole lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di recupero eventualmente ammesso ed approvato dalla Committente;
- g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni impartite dalla Committente in materia di condotta dei lavori, contabilità e specifiche tecniche;
- h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro;
- i) vizi di esecuzione della prestazione, quando:
 - il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - l'impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano inadeguato, e si sia reso inadempiente rispetto al piano approvato dalla Committente;
- j) modifica, anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione d'impresa del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste contrattualmente;
- k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- l) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, inclusa la mancata produzione della documentazione necessaria per l'accertamento "Antimafia" di cui al D. lgs. n.490/1994 e s.m.i.;
- m) verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

La Committente avrà infatti diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta al Subappaltatore.

Il contratto sarà inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e la

Committente. Dell'intervenuto effetto risolutivo verrà data comunicazione dalla Committente al Subappaltatore tramite posta elettronica certificata. Laddove si verifichi tale ipotesi, al Subappaltatore sarà riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei materiali approvvigionati a piè d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantità desunte da riscontri effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei relativi documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle effettive quantità, ed il Subappaltatore non avrà nulla più a che pretendere dalla Committente a nessun titolo.

Art. 24

Recesso unilaterale del contratto

E' facoltà della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671, c.c. a mezzo di semplice comunicazione con Raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

Art. 25

Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto di Subappalto e dovrà abbandonare il cantiere entro 5 giorni dall'invito all'uopo rivoltogli dalla Committente.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rilascio del cantiere all'uopo indicata dalla Committente, sarà applicata una penale come da Capitolato Speciale d'appalto, applicabile per il solo fatto del ritardo del rifiuto alla riconsegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione del Subappaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

In tali casi sarà in facoltà della Committente e a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali non ancora posti in opera ai prezzi di mercato.

Art. 26

Sospensione dei lavori

La Committente potrà disporre sospensioni totali e parziali dei lavori in caso di disposizioni in tal senso da parte dell'Ente Appaltante, nonché quando, a suo insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di particolare necessità lo consiglino.

Nessun diritto, indennizzo e/o compenso spetterà al Subappaltatore in conseguenza delle sospensioni disposte dalla Committente e/o dall'Ente Appaltante, salvo la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori.

In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantirà comunque la custodia delle opere eseguite e dei materiali ad essa eventualmente consegnati in conto lavorazione.

Art. 27

Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)

La validità del presente contratto è subordinata all'esito negativo conseguente all'accertamento "antimafia" di cui alla vigente legislazione.

Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria finalizzata a tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta.

Analogamente, la Committente si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti e indiretti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata, anche nel corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappaltatore, l'esistenza di una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67, D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In tale circostanza in ogni caso il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

La validità del presente contratto è altresì subordinata al rilascio della autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante. Nel caso in cui tale autorizzazione venisse revocata e/o negata il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto.

Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria per il rilascio di detta autorizzazione. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta.

Art. 28

Proprietà intellettuale e brevetti

La Committente acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di albi elaborati analoghi, prodotti dal Subappaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di albi eventuali specialisti e consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.

La Committente è e resterà titolare esclusiva del diritto di sfruttamento commerciale dell'immagine dei Lavori e di ogni sua parte o componente attraverso la commercializzazione di qualsiasi prodotto che raffiguri, rappresenti o riproduca l'Opera o parte di essa.

Il Subappaltatore garantisce in ogni tempo la Committente, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

È fatto divieto al Subappaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sull'Opera o parti di essa.

Art. 29

Riservatezza

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto al Subappaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei

Lavori, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed informazioni, riguardanti il Committente, di cui egli sia comunque venuto a conoscenza. L'obbligo di riservatezza è vincolante per il Subappaltatore per tutta la durata del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali il Subappaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore.

Art. 30

Foro competente

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Verona.

Art. 31

Rinvio al codice civile

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto si rimanda al codice civile.

Art. 32

Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D. lgs. n.196/2003 e Regolamento (UE) n.679/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell'ambito del presente rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della qualità, a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa e sono altresì reciprocamente informati dei diritti di cui godono all'art. 15, Reg. (UE) n.679/2016.

Art. 33

Gestione ambientale in cantiere

Il Subappaltatore, nel rispetto della Politica Aziendale e del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza e Ambiente della Committente si fa carico di ogni onere derivante dalla produzione di rifiuti dalle attività che eseguirà in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di qualsiasi genere e quantità. Per alcun motivo le attività del Subappaltatore dovranno causare percolamenti e/o sversamenti d'acque o altri liquidi pericolosi o meno in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e assorbimento di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed inoltre comunicherà ogni problematica a livello ambientale immediatamente al Referente di Cantiere della Committente.

Qualora le attività del Subappaltatore siano soggette alla diffusione di rumori e o di emissioni atmosferiche, sarà suo onere comunicarlo alla Committente prima dell'ingresso in cantiere e laddove la normativa vigente lo preveda, fornire tutte le eventuali autorizzazioni del caso e /o richiedere eventuali deroghe all'Ente Appaltante.

Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la rimozione di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri di riciclaggio se né accolla l'intero onere derivante. Per una maggior trasparenza di tale gestione il Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle autorizzazioni al trasporto e alla ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della corretta applicazione della normativa vigente in ambito Ambientale. La copia di tale documentazione sarà resa disponibile alla Committente e all'Ente Appaltante.

Art. 34

Modello Organizzativo e Codice Etico

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Committente, pubblicato sul sito www.goitesecostruzioni.it, e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.

L'inosservanza da parte del Subappaltatore, costituirà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 35

Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti contrattuali anche se non materialmente allegati, ma che il Subappaltatore dichiara di possedere e ben conoscere:

- Allegato 1

Goito, 19 febbraio 2024

IL COMMITTENTE


GOITese COSTRUZIONI S.R.L.
Str. Vasto 15, 46044 GOITO (MN)
C.F. e P.IVA 02610270346

IL SUBAPPALTATORE


PIER GIORGIO FRASSATI
Società Coop. Sociale ONLUS
Via Caduti di Nassirya, 331
46013 Canneto s/Oglio (MN)
Tel. 0376 70260 - Fax 0376 725392
Partita IVA 01587940204

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c. il Subappaltatore, con la firma del presente contratto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e le condizioni in esse previste, le quali risultano ad essa analiticamente riconosciute in quanto singolarmente lette prima della accettazione e della sottoscrizione. Particolarmente si richiamano e si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli sotto riportati:

Art. 2 - Prezzi unitari

Art. 3 - Importo contrattuale

Art. 4 - Contabilità lavori

Art. 5 - Omissis

Art. 6 - Fatturazione - Pagamenti

Art. 7 - Invariabilità dei prezzi

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10 - Tempi di esecuzione dei lavori

Art. 11 - Ultimazione dei lavori

Art. 12 - Penali

Art. 13 - Varianti

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro

Art. 18 - Divieto di cessione di credito

Art. 19 - Divieto di subappalto

Art. 20 - Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore

Art. 22 - Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Art. 24 - Recesso unilaterale del contratto

Art. 25 - Obbligo di rilascio del cantiere

Art. 26 - Sospensione dei lavori

Art. 27 - Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)

Art. 30 - Foro competente

Art. 34 - Modello Organizzativo e Codice Etico

Art.35 Allegati

Goito, 19 febbraio 2024

IL COMMITTENTE


GONTESE COSTRUZIONI S.R.L.
Strada 18, 46044 Goito (MN)
C.F. e P.IVA 02510270346

IL SUBAPPALTATORE


PIER GIORGIO FRASSATI
Società Coop. Sociale ONLUS
Via Caduti di Nassirya, 331
46013 Canneto s/Oglio (MN)
Tel. 0376 70250 - Fax 0376 725392
Partita IVA 01587940204